

Dobbiamo cominciare a comprendere che la piccola impresa è un elemento strutturale dell'economia italiana. La molecolarità del nostro sistema imprenditoriale si condensa negli oltre 200 distretti, un'esperienza tipicamente italiana con una forza di coesione straordinaria che ha consentito di creare piccole multinazionali territoriali. Oggi il distretto condensa ancora le imprese ma con minor forza perché sta diventando sempre più settoriale.

Per consentire alle piccole imprese di rimanere competitive è necessario ripensare la funzione dei distretti, occupare le filiere di produzione, favorire l'espansione di nicchie produttive. Tutto ciò impone l'accompagnamento di servizi più complessi e di sistema e nuove forme di collaborazione con le autonomie funzionali presenti sul territorio.

Il territorio, come ha giustamente sottolineato il professor Giuseppe De Rita, è il minimo comun denominatore dell'eterogeneità produttiva. Un territorio è forte se le istituzioni locali sono forti e se accompagnano le imprese verso il cambiamento. Ecco perché non ci troviamo d'accordo, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge.

Era necessario, attraverso questa legge, lanciare un messaggio chiaro che si ponesse obiettivi precisi tra sistemi produttivi e livelli locali, senza ripetere un metodo accentratore di un assistenzialismo che non garantisce alla lunga lo sviluppo delle microimprese né consente loro di affrontare le sfide del mercato globale.

Dobbiamo cominciare a comprendere che solo attraverso le istituzioni locali si può favorire l'internazionalizzazione delle piccole imprese. Solo potenziando le regioni, esse potranno sentirsi profondamente responsabili del governo dell'economia che non significa governo amministrativo.

Bisogna anche tener presente che il sistema produttivo italiano, basandosi su un tessuto di imprese di piccole e piccolissime dimensioni, negli anni è stato

sottocapitalizzato. Oggi è necessario, è indispensabile avviare un processo di capitalizzazione.

Dobbiamo anche rilevare come in Italia, a differenza di altri paesi europei, dopo gli anni sessanta e per effetto della legge quadro n. 443 del 1985, il modello dell'impresa artigiana sia stato applicato ben al di là di quella che dovrebbe essere la sua astratta configurazione. Per questo, forse, sarebbe stato necessario che tale mutamento fosse maggiormente messo in evidenza attraverso un quadro organico di una legge di riordino delle forme societarie, non con un semplice articolo introdotto in un disegno di legge collegato.

Non possono, perciò, essere respinte aprioristicamente le giuste e legittime osservazioni che i colleghi Rasi e Manzoni hanno avanzato in sede di discussione nella X Commissione permanente.

Siamo tutti d'accordo che l'artigianato è stato nella storia il cuore dello sviluppo delle attività economiche, ma siamo anche tutti d'accordo che inserire in un provvedimento collegato un articolo che consente alle ditte artigiane di trasformarsi in società pluripersonali a responsabilità limitata pone perplessità su come fino ad oggi sia stato applicato l'articolo 2083 del codice civile, non assoggettando il piccolo imprenditore al fallimento, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge fallimentare. Tali perplessità si appalesano quando osserviamo che, secondo la normativa vigente, la nozione di impresa presuppone che l'imprenditore espliciti prevalentemente e direttamente l'attività di lavoro manuale mantenendo, nel contempo, anche la condizione dell'impresa medesima.

Se l'articolo 13 fosse stato inserito in una riforma del diritto societario, certamente tale contraddizione avrebbe potuto essere facilmente superata. D'altra parte, ha ragione il collega Manzoni quando rileva che la legge n. 133 del 1997 ha consentito alle imprese artigiane di assumere la forma di società a responsabilità limitata unipersonale o di società in accomandita semplice, preoccupandosi di stabilire che il socio unico della società a

responsabilità limitata e dell'accomandatario della società in accomandita semplice non possano essere titolari di partecipazioni in altre società. Da queste osservazioni nascono i giusti emendamenti che i colleghi Manzoni e Rasi avevano presentato proprio per evitare che si determinasse una disparità di trattamento ai limiti della legittimità costituzionale.

Potremmo dire con le parole del collega Rasi che l'articolo 13 così come viene prospettato suscita forti perplessità relativamente alla sua compatibilità con l'attuale assetto delle imprese artigiane e, più in generale, del diritto dell'impresa. Anche se la norma mira a dare risposta alle esigenze delle imprese artigiane, essa appare senza dubbio frettolosa e giuridicamente rozza per l'improprietà della sede in cui è collocata e dei suoi contenuti.

Certo, bisogna avere il coraggio di ammettere che il Governo, ancora una volta, per fini prettamente elettorali, ha voluto superficialmente affrontare il problema senza preoccuparsi di dare un adeguato inquadramento alla disposizione, né nel sistema del diritto societario vigente, né nell'ambito delle politiche industriali del paese.

Con questo non vogliamo certamente negare che una riforma delle società non quotata tenda a migliorare l'efficienza dell'organizzazione societaria e a rafforzare le condizioni competitive del sistema societario, soprattutto con riferimento alle esigenze di flessibilità proprie delle società di piccola dimensione. È indispensabile giungere a questa riforma proprio per creare migliori condizioni di sviluppo economico per la struttura produttiva del paese, che è costituita, come è noto, per il 95 per cento da piccole imprese con un massimo di 9 addetti. In tal modo, si migliorano le condizioni di accesso al mercato dei capitali e di apertura a forme di finanziamento estero.

Con un salto di qualità sarebbe stato necessario introdurre condizioni atte ad assicurare la continuità delle società di dimensioni familiari, nei casi di trasferimento per atti di cessione aziendale *inter vivos* e di successione *mortis causa*.

Va anche tenuto presente che la costituzione di società a responsabilità limitata pluripersonali nel settore dell'artigianato fa venire meno quel motivo ingiustificato di discriminazione economica rispetto agli altri settori imprenditoriali.

Le società artigiane sono, inoltre, imprese nelle quali proprietà e controllo, patrimonio dei titolari e patrimonio delle loro famiglie sono eccessivamente confusi fino a nuocere allo stesso funzionamento della società. In effetti, impedendo alle società artigiane di accedere al capitale di rischio, di fatto, si preclude ad esse la possibilità di evolversi, di crescere e di concorrere all'occupazione e allo sviluppo del paese.

Alleanza nazionale già da tempo ha sostenuto la necessità di introdurre per gli artigiani uno strumento giuridico che — senza pregiudicare il requisito organizzativo tipico di ogni società artigiana, consistente nella partecipazione professionale dei soci artigiani al processo produttivo e nella preminenza funzionale del lavoro complessivamente organizzato nell'impresa rispetto all'organizzazione aziendale — potesse ammettere anche per le società artigiane il diritto di costituirsi in società a responsabilità limitata.

Non a caso Alleanza nazionale, il 1° ottobre del 1996, presentò la proposta di legge n. 2381 con la quale si prevedeva la modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di definizione di impresa artigiana. Nella premessa dell'articolato sostenevamo che il tipo societario rispondeva pienamente all'esigenza sentita dall'imprenditoria artigiana di avere forme più agili di svolgimento dell'attività. Aggiungevamo che limitare la responsabilità dell'artigiano ai debiti contratti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, consentire ai singoli operatori l'accesso allo status di società, promuovere le attività economiche e, di conseguenza, l'occupazione realizzavano un ulteriore passo in avanti sulla via del rinnovamento del concetto stesso di impresa artigiana, della sua individuazione nel senso più vero e profondo, consistente nella presenza prevalente del lavoro pro-

fessionale del titolare, nella struttura organizzativa dell'impresa incentrata sulla figura del titolare stesso, nella piena responsabilità della direzione e nella gestione dell'impresa, nonché delle sue vicende economiche, nei limiti del capitale ad esso destinato. Se oggi, nonostante le riserve che giustamente abbiamo avanzato, siamo d'accordo sull'articolo 13 è proprio perché sappiamo che il riconoscimento della qualifica artigiana alla società a responsabilità limitata non significa trasformare in modo artificioso e mascherato l'impresa artigiana in piccola industria, né indurre automaticamente all'industrializzazione il processo produttivo, né produrre un'anormale dilatazione dimensionale dell'impresa artigiana stessa. Infatti, i requisiti organizzativi — hanno ragione i colleghi Rasi e Manzoni nel presentare i loro emendamenti —, anche se potevano essere maggiormente delimitanti, mantengono fermi ed integri i caratteri qualitativi essenziali peculiari dell'impresa artigiana: la partecipazione professionale e qualificata della maggioranza dei soci unita al possesso della maggioranza del capitale sociale ed al controllo degli organi deliberanti.

Se, dunque, vengono garantiti i requisiti tipici dell'impresa artigiana, se viene mantenuto il requisito della preminenza « funzionale » del lavoro rispetto al capitale, a nulla rileva il fatto che la società artigiana sia a responsabilità illimitata o limitata. Al riguardo, bisogna lanciare una freccia non a favore, ma contro coloro che sostengono che la figura di società sarebbe in contrasto con l'articolo 45 della Costituzione. Vorremmo ricordare, molto sommessamente, come i principi costituzionali non escludano, neppure indirettamente, la possibilità di utilizzare gli strumenti di natura giuridica e finanziaria che risultino utili a perseguire le finalità di tutela e di sviluppo dell'artigianato, a meno che non si leghi indissolubilmente il concetto di artigianato alla dimensione operativa che caratterizzava tale settore nell'epoca del dopoguerra.

Per brevità, non mi soffermerò su alcune interpretazioni pretestuose che ve-

dono nel concetto di società artigiana principi contrastanti con il codice civile e la normativa europea.

Qualcuno ha parlato di privilegi che si creerebbero con l'introduzione della società pluripersonale artigiana. Bisogna evidenziare, onorevoli colleghi, come l'artigiano, negli ultimi decenni, anche se finanziariamente debole, sia sceso in campo aperto per competere nel sistema economico con le imprese industriali, non disponendo di alcuna protezione tale da potersi parlare di differenziali produttivi. Se, poi, verificassimo gli strumenti creditizi disponibili, ci accorgeremmo che non esistono reali vantaggi per l'impresa artigiana rispetto alla piccola impresa; anzi, potrebbe essere l'esatto contrario. Le imprese artigiane sono fortemente penalizzate nell'accesso al credito; sotto il profilo del trattamento fiscale, poi, non sussiste — lo ripetiamo — alcuna misura di agevolazione per il settore artigiano. Qualcuno parla di sgravi contributivi, ma evidentemente non sa che tali sgravi sono legati all'apprendistato o ai contratti di formazione e lavoro, peraltro in via di soppressione.

Ebbene, queste misure non sono mirate a proteggere l'artigianato, ma a rafforzare gli strumenti di avviamento al lavoro, rispetto al quale l'artigianato rimane oggi l'unico settore in grado di offrire un contributo reale e consistente. D'altra parte, tali misure sono state estese con l'attuale disegno di legge finanziaria alle imprese di tutte le dimensioni, senza peraltro che si parli di privilegi né per le grandi, né per le piccole e medie industrie. Anzi, se si dovesse parlare di privilegi, dovremmo dire che, mentre nel settore industriale non è previsto alcun obbligo contributivo per i titolari dell'azienda, nella società artigiana sono vincolanti gli obblighi contributivi previsti dal regime previdenziale ed assistenziale per i soci artigiani.

Avviandomi alla conclusione, onorevoli colleghi, noi riteniamo che con l'introduzione della società a responsabilità limitata pluripersonale nel mondo dell'artigia-

nato si farebbe un passo in avanti di grande rilevanza strategica per il sistema paese.

Il rafforzamento finanziario della società artigiana non rimarrà un fenomeno fine a se stesso, limitato al settore in questione, ma consentirà alle società artigiane di crescere prima ancora che sul piano dimensionale, innanzitutto sotto il profilo delle potenzialità produttive, innescando un circuito virtuoso nei confronti degli altri settori economici (dall'industria al terziario), rispetto ai quali le imprese artigiane, essendo diffuse in modo capillare sul territorio, con forti articolazioni settoriali, stringeranno relazioni commerciali di fornitura e subfornitura.

Potremmo dire che, con il riconoscimento della qualifica artigiana alla Srl pluripersonale, si creerà un anello ideale di collegamento graduale fra mondo artigiano ed industriale, contribuendo a sviluppare la crescita produttiva del complesso delle micro e piccole imprese, con evidenti e consistenti benefici per l'intero sistema produttivo italiano.

Qualcuno ha affermato che con l'articolo 13 si rivoluziona il sistema societario italiano. Ebbene, spesso le rivoluzioni servono a portare più benessere, più ricchezza, più occupazione in un paese. Noi siamo convinti che, pur con le riserve avanzate, questa norma, prevista dall'articolo 13, possa essere approvata per consentire all'imprenditoria artigiana di disporre finalmente di uno strumento finanziario che le consenta di avere maggiore sviluppo nel sistema Italia e nella globalizzazione dei mercati (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Gastaldi, al quale ricordo che dispone di 39 minuti di tempo. Ne ha facoltà.

**LUIGI GASTALDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame è uno dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il 2000 espressamente individuati nel docu-

mento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003.

Il provvedimento giunge all'esame dell'Assemblea della Camera dopo l'esame del Senato, durante il quale, oltre allo stralcio di un gruppo di articoli concernenti la regolazione del mercato edilizio, sono stati introdotti numerosi nuovi interventi sia in materie già toccate dal testo presentato dal Governo sia in altre.

In questo collegato alla finanziaria per l'anno 2000 non vi è alcuna strategia di politica industriale perché i contenuti e gli argomenti che vengono sviluppati certamente non hanno una specifica valenza; infatti, nel merito, vi sono tanti aspetti che nel corso del dibattito potranno emergere e tanti elementi che metteranno il Governo e la maggioranza davanti alla responsabilità di scelte che oggi dovranno affrontare.

Signor Presidente, innanzitutto mi stupisce che un provvedimento collegato alla finanziaria, ossia uno degli strumenti legislativi più importanti che vengono portati all'esame di questa Assemblea, sia predisposto togliendo, mettendo, aggiungendo e facendo continue variazioni su un progetto di iniziativa governativa.

Stupisce, per esempio, che al Senato sia stata tolta completamente la parte relativa al settore edilizio.

Signor Presidente, le dirò poi che, nel merito degli argomenti in discussione, mi stupisce leggere una serie di disposizioni che hanno a che fare con i mercati. Sembra quasi che questo Governo abbia una concezione dell'economia basata sull'aiuto al mercato: liberalizzare il mercato (giustissimo) e poi dare premi per le rottamazioni! Addirittura, adesso arriviamo a prevedere premi che non sono più per le rottamazioni, ma premi virtuali, cioè finalizzati ad incentivare l'acquisto di nuovi prodotti. Mi riferisco ai famosi decodificatori, che la stampa ed i tecnici hanno detto non serviranno a far decollare di nuovo quel settore della nostra economia e che sicuramente rientrano in standard diversi da quelli utilizzati negli altri paesi. Stiamo praticamente rottamando i decodificatori che non esistono

ancora, per dare premi ad alcuni gruppi industriali che produrranno decodificatori che non potranno essere venduti all'estero.

Ma andiamo a vedere la concezione alla quale si ispira il disegno di legge in esame, che è un provvedimento collegato alla manovra finanziaria nel quale si parla di regolazione e di mercati. Mi stupisco, perché pensavo che il Governo volesse liberalizzare i mercati; invece freudianamente assegna ai propri disegni di legge titoli che parlano di regolazione dei mercati, ma che sono l'inverso di quello che la gente si aspetta oggi.

Andiamo a guardare cosa succede nel mercato delle assicurazioni, che è un mercato che ben conosco per essere stato a lungo punto di riferimento in quel settore, e ci accorgiamo che esso viene regolamentato ancora di più con tipologie di contratti, con sistemi di pagamento e di denuncia! Pensavo che la liberalizzazione dei mercati si attuasse togliendo qualcosa; invece, con questo provvedimento, si aggiunge tutta una serie di normative estremamente complesse per la denuncia dei sinistri e per essere sicuri che tutti vengano assicurati.

Nel dettaglio degli interventi nel settore assicurativo, nonostante le numerose modifiche introdotte in sede referente dalla X Commissione, occorre chiarire la portata di alcune disposizioni emendative richieste dal mio gruppo in modo da agevolare la concreta applicazione da parte delle imprese e da evitare inutili appesantimenti gestionali nell'attività aziendale, anche rispetto ai tempi di adeguamento alla normativa in discussione. Con riferimento all'articolo 1, comma 9, bisogna osservare preliminarmente che l'intenzione di includere nell'emananda disciplina anche le garanzie per il caso di furto e incendio dei veicoli non risulta particolarmente utile per due motivi ben precisi. Il primo è che si tratta di rischi facoltativi per i quali non si pone il problema dell'obbligo per i proprietari di autoveicoli di ricorrere allo strumento assicurativo, condizione quest'ultima che

giustifica per la responsabilità civile autoveicoli una maggiore attenzione alle problematiche concernenti il prezzo.

È da rilevare che attualmente meno del 30 per cento degli assicurati con la RC auto è assicurato contro i rischi incendio e furto dei veicoli, il che dimostra che la libertà di decidere se assicurarsi o meno viene esercitata dai proprietari dei veicoli stessi con assoluta consapevolezza e senza condizionamenti di sorta.

Per quanto riguarda il secondo motivo, un sistema di informazione preventiva di tipo semplificato e di puro riferimento sulle condizioni economiche applicate dalle imprese per le garanzie in questione risulterebbe completamente fuorviante in presenza dell'estrema differenziazione esistente, quanto ad intensità di rischio, tra le numerose marche e gli innumerevoli modelli di veicoli circolanti e tra le diverse aree geografiche di residenza dei rispettivi proprietari, nonché avuto riguardo ai diversi sistemi di protezione del veicolo. Da qui deriva una domanda: quale specifico veicolo dovrebbe essere preso in considerazione per individuare il profilo-tipo di rischio rispetto al quale indicare il premio per ogni milione di lire di somma assicurata? Le controindicazioni sono dunque tali da consigliare senza esitazioni lo stralcio del comma 9 dell'articolo 1 dello schema di disegno di legge.

All'articolo 3 la previsione di un accesso incondizionato degli assicurati a tutta la documentazione relativa alle pratiche dei danni che li riguardano rischia di vanificare gli sforzi posti in essere negli ultimi anni dalle imprese assicuratrici in collaborazione con le forze dell'ordine nella lotta alle frodi assicurative, in quanto agevolerebbe notevolmente le frequenti collusioni tra assicurati e danneggiati. Inoltre, l'accesso a tale documentazione, soprattutto nei casi di danni alla persona, dati sensibili anche di rilievo, darebbe luogo a notevoli problematiche rispetto alla normativa recata dalla legge n. 675 del 1996 sulla tutela della riservatezza.

L'articolo 5, comma 1, che introduce modifiche all'articolo 3 della legge n. 39 del 1977, dovrebbe prevedere — limitatamente ai danni materiali ai veicoli — che l'assicuratore, in alternativa alla procedura di offerta di risarcimento, possa provvedere alla riparazione di tali danni. A tal fine, l'assicuratore — entro otto giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento — dovrebbe comunicare al danneggiato l'intenzione di provvedere alla riparazione del veicolo, indicando contestualmente almeno tre autoriparatori operanti nel luogo ove si trova il veicolo per l'ispezione, come indicato dal danneggiato nella richiesta di risarcimento. La riparazione dovrebbe essere effettuata a regola d'arte entro i tempi tecnici necessari. A questo proposito, è opportuno sottolineare che il concedere all'assicuratore RC auto la facoltà di offrire il ripristino del veicolo e di provvedere alla sua riparazione in alternativa all'obbligo di offerta di risarcimento del danno darebbe effetti positivi sul fronte del contenimento dei costi dei sinistri che risulterebbero più governabili dalle imprese con conseguente impatto positivo sugli utenti, rispetto alle note problematiche di diffusione di comportamenti illeciti sull'esigenza, per ragioni di sicurezza stradale, di garantire l'efficienza del parco auto circolante.

Sempre sull'articolo 5 del disegno di legge, occorre premettere che questa norma si propone di riscrivere la parte qualificante del decreto-legge n. 857 del 1976 che è entrato nella nostra legislazione a completamento e a miglioramento della legge n. 990 del 1969 che ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Sono convinto che la normativa introdotta nel 1976 avesse la potenzialità di esercitare diversi effetti virtuosi, in primo luogo rendendo indubitabilmente più rapido il meccanismo di risarcimento del danno; in secondo luogo, impedendo un ricorso immediato alla magistratura anche per le microconflittualità, con l'obiettivo quindi di interporre una sorta di stanza di compensazione. Questo decreto-legge è

una di quelle normative sfortunate che vigono nel nostro paese giacché, forse per il solo fatto di non essere stata introdotta come appendice nella maggior parte dei codici usati abitualmente dall'utenza professionale — quindi giudici ed avvocati —, di fatto ha trovato una modesta utilizzazione.

Il Governo interviene ora con una riscrittura di questa norma, che mi vede in sé favorevole, nel senso che sono per una rivisitazione del decreto-legge del 1976 che ne renda più organico il contenuto estendendolo, potenziandolo e munendolo di sanzioni. Questo è ciò che in qualche modo e con qualche lacuna ha fatto il Governo, anche se — gradirei ribadire — in una sede sbagliata quale quella del disegno di legge oggi in discussione.

Sugli interventi nei settori dell'agricoltura vorrei brevemente ricordare agli onorevoli colleghi che l'esercizio dell'attività agricola interessa milioni di persone che si trovano al nord, al centro ed al sud del paese, che hanno le più disparate idee politiche e che sono portatori di una molteplicità di interessi che possono trovare adeguata rappresentanza in Parlamento, che è e rimane l'unica sede dove si può affrontare un tema delicato e complesso come la riscrittura della totalità delle norme che regolano l'attività di un intero settore produttivo. Il problema in questo caso non è solo di merito, ma anche di metodo. Per tale motivo desidero rivolgermi a tutti gli onorevoli colleghi presenti affinché riflettano su quanto in questa legislatura il continuo ricorso alle deleghe abbia limitato il potere legislativo del Parlamento ed abbia, per contro, accresciuto quello del Governo, determinando, tra le altre cose, evidenti forzature rispetto al ruolo che in questo campo la Costituzione assegna all'esecutivo.

Circa lo stralcio dell'articolo 18 concernente la realizzazione di opere autostradali, rientrato nella legge appena approvata sulle semplificazioni amministrative, confermo l'insoddisfazione della mia parte politica sulla nuova legislazione nata dai condizionamenti imposti dai Verdi e

dai Comunisti italiani al ministro dei lavori pubblici per difendere l'assurdo divieto del 1975 di costruire autostrade in Italia. È una legge assurda, che non trova riscontri in nessun paese d'Europa e che rischia di porci fuori dall'Europa per la grave carenza di infrastrutture nel nostro paese. In questo modo si danneggiano le nostre industrie, il nostro commercio ed il turismo, nonché la qualità della vita dei cittadini colpiti dalle difficoltà della mobilità sul territorio.

La Casa delle libertà ha indicato, con la proposta di legge Berlusconi-Bossi, la strada da perseguire per una corretta infrastrutturazione dell'Italia, ma voi della maggioranza l'avete demagogicamente bocciata.

Per concludere, signor Presidente, vorrei proporre una piccola riflessione. Non è un problema di mercati quello che si è incontrato in Italia. Vi è senza dubbio il problema di far pervenire sul mercato i prodotti, vi è più che altro un problema di produzione; l'attuale maggioranza non conta mai sul sistema produttivo, su quello che è capace di innescare oggi, con le tecnologie moderne, di portare sul mercato, di vendere, facendo in modo che la gente sia interessata ai nuovi prodotti, nonché di liberalizzare le tecnologie. Mi riferisco non alle tecnologie volte a far sì che il mercato compri di più, ma a quelle che consentono ai produttori di portare la loro invenzione, la loro capacità ed il loro intelletto sul mercato, trasformando le loro idee in prodotti o in qualche cosa di commerciale.

Questo, signori della maggioranza, è molto lontano da voi ed è quello che ci divide da voi. Signori del Governo, proviamo a fare una politica economica e industriale più mirata e strategica, non facciamo un mosaico composto da piccoli pezzi e di piccoli provvedimenti aggiunti e tolti all'ultimo minuto, che rendono questo collegato nient'altro che un esercizio inutile e una prova visibile e tangibile dell'impossibilità di questa maggioranza di arrivare ad una strategia politica, econo-

mica e industriale (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rasi. Ne ha facoltà.

GAETANO RASI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che gli interventi che si sono succeduti fino ad ora abbiano messo abbastanza in rilievo due aspetti. In primo luogo, questo disegno di legge contiene troppe materie, vale a dire è abbondante oltre il consentito perché tratta ben tredici argomenti, ciascuno dei quali avrebbe avuto bisogno, invece, di una specifica trattazione. Lo hanno dimostrato i colleghi che hanno parlato del problema delle assicurazioni e lo dimostreranno sicuramente altri colleghi, nel corso dell'esame sugli emendamenti, con riferimenti all'agricoltura, all'elettricità, al sostegno alle piccole e medie imprese, alle modifiche della struttura delle imprese artigiane, agli incentivi per il turismo, alle informazioni per i consumatori, al facchinaggio, alle opere autostradali, all'internazionalizzazione delle imprese — sottolineando, ad esempio, un «qualcosa di troppo» per quanto riguarda la Simest e trascurando «qualcosa di meglio» per quanto riguarda l'Istituto per il commercio estero — ai contributi per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e a favore delle emittenti televisive locali e, ancora, alle deleghe per reti autostradali.

Anche la questione delle deleghe, testé sollevata dal collega Gastaldi, si ripete puntualmente: l'esautorazione del Parlamento a favore della legislazione del ministero. È un passo che porta certamente verso una minore democrazia liberale del paese e dobbiamo prenderne atto, al di là delle polemiche, che di volta in volta siamo costretti ad alimentare, perché i fatti esistono. Basti pensare al disastro relativo alle deleghe per la riforma amministrativa che è andata ben al di là della materia che avrebbe dovuto essere trattata dal Governo in sede delegata. Ebbene, non è possibile trattare tutte le materie in un intervento breve, necessa-

riamente breve, quindi mi soffermerò su alcune; non mi riferisco tanto ai contenuti chiaramente espressi del disegno di legge in esame, quanto a ciò che nello stesso, pur nella pleonastica quantità delle materie, è stato invece dimenticato.

Mi riferisco, ad esempio, alla questione dell'elettricità, vale a dire all'individuazione dei clienti eleggibili. All'articolo 10, che tratta della materia, si dice: «A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15 mila MW di capacità produttiva di cui all'articolo (...) è cliente idoneo ogni cliente finale (...) il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh». Ci si dimentica del termine iniziale dal quale decorre il novantesimo giorno e ciò costituisce una lacuna.

Si è ridondanti dappertutto e vi sono insufficienze là dove è necessario stabilire un punto centrale, quello del momento in cui si chiuderà davvero questo lunghissimo processo di privatizzazione, che non riguarda tutta l'ENEL. Forse nemmeno noi vorremmo che essa fosse interamente privatizzata, in questa fase di evoluzione; naturalmente vogliamo l'apertura dei mercati e la privatizzazione, anche di enti che svolgono un pubblico servizio — non è più necessaria la concessione, ma basta la licenza —, ma l'ENEL si deve asciugare, deve avere un'agilità effettiva in un mercato sempre più concorrenziale.

Ebbene, noi vorremmo che in questo caso si fosse stabilito un termine molto più vicino di quello che è fissato dalla legge iniziale sulla privatizzazione, cioè il 2003. Con un apposito emendamento proporremo che la privatizzazione, cioè la vendita dei 15 mila MW di capacità produttiva elettrica, sia conclusa entro l'ottobre del 2001. Si tratta ancora di pochi mesi, ma essi sono sufficienti per raggiungere questa meta nell'ambito della privatizzazione, purché il ministro dell'industria lo voglia.

Un altro aspetto sul quale vorrei intrattenermi brevemente riguarda l'articolo 13. Esso è stato trattato molto bene dal

collega Mazzocchi, le cui impostazioni e conclusioni condivido. Forse non condivido completamente il suo ottimismo per quanto riguarda certi riflessi, ma egli stesso lo ha sottolineato quando ha parlato di rozzezza legislativa e di una collocazione non puntuale di quella norma. Questo argomento non doveva essere trattato in maniera così insufficiente e inadeguata — ecco la ridondanza e l'abbondanza, là dove poi vi è manchevolezza della legge — allo sviluppo dell'artigianato, che ci sta molto a cuore, e nel medesimo tempo ad evitare che alcuni slittamenti ed alcune interpretazioni possano far sì che non vi sia il passaggio alla piccola industria, con quella crescita che è indice di sviluppo e di capacità competitiva internazionale del nostro paese.

Questa norma esiste, anche se formulata con malagrazia. Ebbene, noi non ci formalizziamo e siamo disposti anche a sottoscriverla, ma è una sfida perché poi il Governo deve trarne tutte le conclusioni per quanto riguarda l'efficienza e tutto il resto affinché non vi sia una retrocessione dalla piccola industria all'artigianato, né quella tendenza al nanismo che sarebbe particolarmente negativo per il nostro sistema economico. Ciò nonostante siamo favorevoli a sostenere questo principio in quanto tale e non certo la norma.

Con l'articolo 18 — ora stralciato — si intendeva affrontare il problema delle autostrade. Ma ci rendiamo conto che nel nostro paese non si costruiscono strade da trent'anni? Ci rendiamo conto che il nostro paese ha autostrade con corsie insufficienti rispetto ad un traffico sempre maggiore? Ci rendiamo conto che il nostro sistema stradale consente il passaggio ai *long vehicle*, che esauriscono la capacità di traffico ed usurano le strade? Ci si domanda, quindi, quanto il complesso sistema economico italiano, che ha nella strada la sua infrastruttura centrale, possa resistere in un prossimo futuro.

A nostro parere, ponendo maggiore attenzione all'ex-articolo 18, si sarebbe potuto svolgere un approfondimento e predisporre un piano di potenziamento stradale ed autostradale. Noi sappiamo

che lo stesso miracolo del nord-est è messo in pericolo proprio per la difficoltà del trasporto delle merci che vengono prodotte in quella zona: i costi di produzione sono inizialmente competitivi ma poi non lo sono più a causa dei costi di trasporto.

Per quanto riguarda l'articolo 20, il titolo — « Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese » — è pretenzioso e non rispondente alle vere necessità. Pochi sanno che l'Istituto per il commercio estero — ma lo sanno coloro i quali operano nei mercati ortofrutticoli — svolge un'opera fiscale depressiva nei confronti degli operatori non solo riguardo alla produzione estera ma anche per quella interna. Come dicevo, l'ICE svolge un'attività fiscale estranea che non si giustifica in alcun modo. Per esempio, non si capisce perché spetti a tale istituto la misurazione con il calibro della circonferenza delle mele o la verifica della qualità delle arance. Affidiamo invece questo compito alle regioni o ad altri organismi collegati con il Ministero delle politiche agricole, ma sottraiamolo all'ICE perché è un compito che lo appesantisce inutilmente.

Vi è un altro aspetto piuttosto grave che riguarda l'ICE. Le sedi estere dell'istituto, che hanno il compito di raccordare la produzione italiana con i mercati esteri e di collegare eventualmente la produzione estera con i mercati italiani, sono tassate come agenzie private, nonostante svolgano compiti istituzionali di interesse generale e non tipici di un'agenzia privata. Conseguentemente le sedi estere dell'ICE pagano ai diversi Stati imposte che pesano per centinaia di miliardi sul bilancio dell'ICE stesso. Sarebbe sufficiente che il Parlamento approvasse una legge — e noi abbiamo presentato una proposta di legge in tal senso — per trasformare queste sedi in agenzie governative, naturalmente solo ai fini fiscali e nell'ambito della responsabilità del Ministero degli esteri per quanto riguarda la rappresentanza del paese. Proprio a tal fine abbiamo presentato un emendamento che ci auguriamo venga accolto.

In conclusione, si tratta come al solito di un disegno di legge di scarsissimo contenuto normativo. Il collega Saonara ha definito « singolare » questo provvedimento: concordo. Ancor più io concordo con il collega Manzoni che ha usato una espressione più calzante quando ha detto che l'articolo 1 è un campione di incongruenze e di non chiarezza: « una sciarada bizantina ». Mi pare che questa sia una definizione che, se vale per il primo articolo, può essere estesa a tutti gli articoli del disegno di legge (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cutrufo. Ne ha facoltà.

**MAURO CUTRUFO.** Signor Presidente, il provvedimento giunge all'esame dell'Assemblea di Montecitorio con forti ritardi rispetto ai tempi previsti. Si tratta, infatti, di un disegno di legge collegato alla finanziaria per il 2000, recante interventi nel settore assicurativo, agricolo, forestale e della pesca, in materia di privatizzazioni nei settori di pubblica utilità come quello energetico e a sostegno delle piccole e medie imprese, nonché in merito alla internazionalizzazione delle imprese.

Non vi è dubbio che nel corso dell'esame siano sorti diversi problemi su un provvedimento che — sebbene profondamente modificato in Parlamento — presenta luci ed ombre. Apprezziamo le norme volte a superare le condizioni di debolezza finanziaria delle imprese artigiane, mediante l'utilizzo della forma delle Srl (che può rafforzarne la funzione) e l'introduzione di fattori di ammodernamento e di innovazione del processo produttivo, nel presupposto della preminenza funzionale del lavoro nella società artigiana rispetto al capitale. In tal modo si favorisce la trasformazione delle società artigiane più organizzate e con maggiori potenzialità in società industriali: è, dunque, un processo di crescita dimensionale graduale, con riflessi positivi sull'intero sistema produttivo.

Con uno specifico emendamento, sottolineiamo l'esigenza che sia introdotto un

credito di imposta pari all'ammontare delle imposte indirette gravanti sul consumo di energia elettrica, al fine di alleggerire il costo complessivo delle tariffe vigenti, diventato particolarmente oneroso per il comparto della piccola impresa di produzione alimentata in media tensione; si circo-scrive, altresì, l'intervento alle imprese che appartengono ai settori *energy intensive*, oggi fortemente penalizzate.

Ribadiamo la necessità che non si perda l'occasione per legiferare in senso favorevole ai consumatori, riequilibrando un rapporto troppo spesso deteriorato. Se vogliamo davvero far crescere l'Europa dei cittadini (e non solo quella delle imprese) occorre muovere nella direzione giusta, affrontando con realismo questioni che non possono essere sottovalutate. Nei giorni scorsi siamo stati investiti dal grave fenomeno della « mucca pazza » (per non dimenticare quello del botulismo) e dalle pericolose conseguenze che esso ha sulla salute dei cittadini, oltre che sull'economia dei paesi dell'Unione europea.

I deputati del CDU pongono con forza una questione che ritengono essenziale: mi riferisco al controllo dei prodotti, in merito al quale ci si deve porre in linea con i paesi più avanzati. Nelle società industrializzate i ritmi della vita, i tempi della famiglia e la stessa organizzazione familiare spingono al consumo di prodotti e di alimenti preconfezionati e di facile utilizzo, che l'offerta cerca di soddisfare attraverso specifiche produzioni tese a limitare la deteriorabilità dei prodotti stessi. Si sono allungati i tempi tra il momento della produzione e quello del consumo e vi è la necessità di offrire sempre maggiori garanzie al consumatore sulla deteriorabilità dei prodotti.

Il problema della conservazione, dunque, assume un grande significato a tutela, garanzia e sicurezza dei cittadini consumatori. Un valido ausilio in tal senso può venire sia dai risultati della ricerca scientifica nel garantire la non deteriorabilità del prodotto, sia dalle esperienze registrate dai paesi extraeuropei nell'applicazione di normative adeguate e specifiche.

Tra i fattori che più influenzano la *shelf life* (cioè la durata), la temperatura è sicuramente il più importante, anche perché è assoggettata ai vincoli dettati dall'organizzazione della catena distributiva. La freschezza è un attributo sempre più ricercato dal consumatore e poco garantito dalle indicazioni obbligatorie di legge, quale il termine minimo di conservazione. Le convenzioni attuali di indicare la *shelf life* attraverso formulazioni del tipo « data di scadenza » o « termine minimo di conservazione » sono aleatorie e largamente insoddisfacenti — come hanno dimostrato alcuni recenti fatti di cronaca — poiché non tengono conto della storia termica del prodotto.

Negli ultimi anni sono stati proposti — sia a livello di ricerca che di applicazione — dispositivi di monitoraggio della storia termica, configurati sotto forma di etichette applicate alla confezione del prodotto e strutturate in modo tale da manifestare una variazione cromatica proporzionale al rapporto tra il tempo intercorso tra la produzione e la vendita del prodotto al consumatore e la temperatura di conservazione durante il periodo di immagazzinamento, sinteticamente definito « esposizione tempo-temperatura ». Questo principio consente al consumatore di acquistare prodotti qualitativamente sicuri e di evitare la loro conservazione prolungata anche nel refrigeratore domestico. Differenti modelli di tali indicatori adatti al monitoraggio dei prodotti refrigerati sono ormai presenti e disponibili sul mercato. In questo caso le fluttuazioni di temperatura sono registrate dal progressivo esaurimento della risposta dell'indicatore e dalla misura di questa. Insomma, dal punto di vista tecnico-scientifico vi sono le possibilità per ovviare ad uno dei più grandi problemi del nostro tempo, in relazione alla qualità dei prodotti.

Prevediamo dunque di dare una delega al Governo per l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti norme per garantire la protezione della salute del consumatore con riguardo

alla produzione, distribuzione e vendita di prodotti alimentari con scadenza breve e ad alto rischio di deteriorabilità in relazione al rapporto tra il tempo intercorso tra la produzione e la vendita del prodotto al consumatore e la temperatura di conservazione durante il periodo di immagazzinamento.

Riteniamo di dover affidare al ministro delle risorse agricole di concerto con i ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di stabilire le caratteristiche minime ed essenziali dei dispositivi di monitoraggio e la loro applicazione.

Con questi argomenti poniamo all'attenzione del Governo una questione che va oltre gli schieramenti politici, perché riguarda la via del progresso e la via della tutela dei consumatori, su cui ci auguriamo non prevalgano gli interessi di parte.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Chiappori. Ne ha facoltà.

Onorevole Chiappori, ha a disposizione trenta minuti: spero ne farà un uso ligure, cioè parsimonioso.

**GIACOMO CHIAPPORI.** La ringrazio, Presidente: credo proprio che sarà così, visto che il provvedimento non suscita forti emozioni.

Si tratta di un provvedimento che può essere giudicato in maniera negativa sotto diversi aspetti: innanzitutto quello della tempistica. Non è chiaro, infatti, perché questo progetto di legge, considerato così rilevante ai fini dell'azione di Governo, tanto da essere definito « collegato », sia stato per molto tempo dimenticato e solo ultimamente abbia ricevuto una brusca accelerazione, la quale rende effettivamente impossibile esaminarlo in maniera adeguata e svolgere su di esso una approfondita discussione ed un reale confronto. Probabilmente la volontà della maggioranza è quella di pervenire in tempo utile — con riferimento forse alla campagna elettorale che si sta avvicinando — all'approvazione di un provvedimento che le consentirà di dare in pasto all'opi-

nione pubblica la sua determinazione nell'approvare innovativi interventi, di cui peraltro non si avverte la necessità.

Si apre, quindi, un'altra questione, quella legata al contenuto del provvedimento. Si ritiene infatti che l'originario testo e quello pervenuto dal Senato compiano solo un'opera di *maquillage* e che il lavoro svolto in Commissione abbia compiuto solo interventi razionalizzanti, ma di scarsissimo impatto reale.

Da un lato, non sembra corretto sovrapporre uno strumento di rilevante significato — il collegato, appunto — agli interventi su settori o su particolari questioni affrontati da specifici provvedimenti in discussione presso le due Camere (mi riferisco sia alla legge quadro sul turismo sia a quella sulle attività di facchinaggio, nonché al provvedimento fermo al Senato, concernente il riordino del sistema societario, su cui mi soffermerò parlando dell'articolo 13 del provvedimento in esame). Dall'altro lato, non è completamente spiegabile il ricorso a norme di rango primario per disciplinare questioni per le quali non sembra necessario l'atto legislativo: basti pensare, ad esempio, all'*addendum* della convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest, di cui all'articolo 19.

Inoltre, sembra che il contenuto di alcune disposizioni — come ha già sottolineato l'onorevole Manzoni, che ha ampiamente trattato l'argomento — sia volto più alla ricerca della forma che della sostanza, con inevitabili riflessi negativi. Si pensi, ad esempio, agli articoli che riguardano le assicurazioni: sembrano contenere innovazioni epocali, ma dimostrano solo la scarsa trasparenza del settore e la scarsa cultura di mercato di questo paese, in cui è necessario sancire che i contraenti conoscano i termini del contratto oppure obbligare per legge le imprese a rendere pubblico ciò che dovrebbe essere evidente.

Questi interventi non rischiano di determinare una situazione analoga a quella del settore bancario? Questa è la domanda che ci si pone in base al fatto che i citati articoli evitano, allo stesso tempo,

di definire questioni sostanziali. Ad esempio, sono troppo generiche le norme relative all'accertamento del danno di cui all'articolo 5, perché non si volevano ingenerare dubbi interpretativi e complicazioni di carattere burocratico che si sarebbero ripercossi inevitabilmente, in maniera negativa, sul contraente debole, vale a dire l'assicurato.

Inoltre, non riveste secondaria importanza il fatto che nel provvedimento sia sempre presente una sorta di duplicazione normativa, poiché sono previste norme di riferimento comunitario che introducono ulteriori elementi di complessità legislativa, a dispetto della tanto decantata semplificazione. Basta pensare, ad esempio, alle attribuzioni fornite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di aiuti di Stato, le quali sono ampiamente trattate da altre norme di carattere nazionale oppure alle modifiche ed integrazioni alla legge Marcora sulle cooperative (articolo 12), più volte sottoposta alla valutazione della Commissione europea.

Il ricorso al collegato sembra invece comprensibile in riferimento alla volontà del Governo di impossessarsi all'agricoltura. In questo caso, si esprime una netta contrarietà all'idea di ridefinire l'assetto complessivo di una materia così vasta e importante quale l'agricoltura attraverso una legge delega. Siamo d'accordo che con essa si definiscono principi e criteri direttivi, ma non potendo intervenire perché il provvedimento sembra essere blindato (a questo provvedimento, forse, con emendamenti che saranno presentati al più presto si cercherà di inserire norme di altri provvedimenti che non potranno essere approvati: sarà quindi il caso di utilizzare questo provvedimento *omnibus* per prevedere un altro intervento a pioggia per gli amici degli amici), riteniamo che una delega così ampia nel settore dell'agricoltura non possa essere concessa. Il nostro sistema agricolo deve essere riformato attraverso una vera e propria legge che sia esaminata dalle Assemblee parlamentari con un confronto che serva a definire al meglio questo settore. Non si

deve procedere, come si è tentato di fare nel settore del turismo o del commercio, con provvedimenti che sono stati discussi per anni in Commissione e poi sono stati di punto in bianco assegnati, per la loro definizione, al Governo con una delega, rendendo così inutile il lavoro delle Commissioni. È molto deprimente, a volte, lavorare in Commissione.

Interverremo in occasione dell'esame dei singoli articoli per spiegare i motivi che ci inducono a presentare alcune proposte emendative. Tuttavia, vorrei brevemente dire che l'articolo 11 intende rimediare al vecchio problema posto dalla legge n. 192 del 1998, in materia di subforniture. Come ha ricordato l'onorevole Manzoni, quel provvedimento fu stravolto nel corso dell'esame in Assemblea e chi lavora in regime di subfornitura non è assolutamente tutelato. In questa sede si tenta di riformare in parte il provvedimento anche se riteniamo che vi siano alcuni punti precisi su cui si dovrebbe riflettere, come quello relativo all'IVA, ai pagamenti dopo sessanta giorni; punti che non vengono però nemmeno sfiorati.

Indubbiamente il provvedimento in materia di agevolazioni per le imprese turistiche è necessario perché la gente ne ha bisogno; questo vale soprattutto per una regione dissestata come è attualmente la Liguria, ma rimane aperto il discorso sul turismo, oggetto di una legge quadro che ha però scarsi contenuti, rimandando quasi tutto alle linee guida tracciate dalla conferenza Stato-regioni.

A proposito delle società artigiane pluripersonale, abbiamo tentato di far capire che noi non eravamo contrari ad aprire, per così dire, un'ulteriore porta per l'artigianato che ha seri problemi a cominciare da quelli della liquidità e del reperimento di fondi per la propria attività. In Commissione c'è stato chiaramente detto che per il settore degli artigiani questo è l'inizio della fine.

Il provvedimento in esame è utile e indubbiamente serve a favorire il comparto degli artigiani affinché questi possano anche riunirsi in società pluripersonale, con soci che possono intervenire con

il proprio capitale. Taluni hanno detto che ci sono già le banche come soci! Ricordatevi però che i soci, di qualsiasi natura essi siano, hanno sempre bisogno di fondi, altrimenti finiscono male.

Sull'articolo 13 abbiamo compiuto alcune serie riflessioni. È all'esame del Senato un provvedimento di legge sulla riforma societaria, anche se esso non va avanti perché non è possibile raggiungere degli accordi. Quando si va a modificare un settore come quello societario è evidente che bisogna valutarne tutti gli aspetti e non affrontarlo come un articolo del provvedimento collegato alla finanziaria! Bisognerebbe cioè valutare quali interventi predisporre e quali scelte potrebbe compiere un artigiano se si trovasse dinanzi ad una vera riforma societaria. Manca però il tempo per fare tutto questo. In ogni caso si vuole dare qualcosa in pasto ai *mass media*. A tale proposito ricordo quanto mi ha detto una collega (è una frase che ripete spesso; è un modo per dire cosa dovremmo fare noi della minoranza) di cui non farò il nome per non farle pubblicità: se voi fate così, scendo giù in sala stampa e dico subito agli artigiani che voi siete contrari, così sapranno giudicare. È facile dire queste cose! È facile dire: noi vi vogliamo dare il «grano», ma se non ve lo diamo la colpa è della minoranza! Questo è un sistema, come si usa dire, da ultimi colpi, perché credo che non ne abbiate altri da dare. Del resto all'ultimo i conti tornano e i nodi vengono al pettine quando si amministra male e non si interviene sulle leggi specifiche perché troppi sono gli interessi da tenere in considerazione e non si riesce ad ottenere alcun risultato. È così che si arriva a questi provvedimenti collegati che sono ridicoli perché in essi confluisce di tutto.

Che dire poi del contributo per l'acquisto dei decodificatori, di cui all'articolo 21 del provvedimento? Si rottama quello che ancora non è stato prodotto. In pratica si decide che ci sia qualcuno che produrrà nuovi decodificatori e nel frattempo si rottamano quelli vecchi. È que-

sto il senso dell'articolo 21! Potrei proseguire citando altri esempi ma non è mia intenzione farlo in questo momento.

Riteniamo, comunque, che questo provvedimento sia necessario e apra prospettive; ha inoltre creato aspettative in persone che si sono sentite fare molte promesse. Constatiamo quanto proceda velocemente l'iter di provvedimenti che prevedono stanziamenti di centinaia di miliardi; oggi bisogna approvarli perché tra poco si faranno le elezioni e si potrà dire che sono stati stanziati, ad esempio, cento miliardi per ricerche alla FIAT. Vedremo che altri provvedimenti arriveranno velocemente all'esame dell'Assemblea perché i miliardi devono essere distribuiti.

In conclusione — come vede, Presidente, da ligure ho rispettato i tempi assegnati —, vorrei fare una battuta che contiene qualcosa di vero. Questo provvedimento, a nostro avviso, rincorre errori legislativi modificando, integrando e interpretando al solo fine di spargere denaro ed assistenza in una delle peggiori esibizioni di questo agonizzante Stato italiano. Questa è la conclusione del mio ragionamento; ringrazio il Presidente ed i colleghi di avermi ascoltato.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Losurdo. Ne ha facoltà.

**STEFANO LOSURDO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, in linea di principio non possiamo dirci favorevoli alla presenza degli articoli 7 ed 8 di questo provvedimento che riguardano l'agricoltura. In un provvedimento *omnibus*, del resto, uno strapuntino per l'agricoltura si trova sempre!

In primo luogo, ci sembra che gli articoli 7 ed 8 poco abbiano a che fare non solo con l'intitolazione, ma anche con gli obiettivi generali e con le caratteristiche del provvedimento. In secondo luogo, la materia trattata è di tale importanza e spessore che non può esaurirsi in due soli articoli, contenenti sia pure norme deleganti. In altre parole, ci sembra che il provvedimento generale al nostro esame si

ponga solo come l'occasione, anzi, come la scusa per contrabbandare una norma delegante di portata vastissima. Del resto, secondo tecniche già ampiamente collaudate dalla maggioranza in questa legislatura, scavalcare o dare una valenza non sostanziale, ma solo formale, alla presenza e al lavoro del Parlamento nelle sue articolazioni maggioritarie e minoritarie significa, a nostro avviso, ignorare la volontà e la voce degli elettori e, quindi, esercitare una forma di autoritarismo che, con buona pace dei cespugli e cespuglietti di matrice democratica che fanno parte di questa maggioranza, ci riporta non alle tradizioni della democrazia liberale — come è stato più volte ribadito nell'odierna discussione —, ma all'eredità del comunismo di cui nell'intimo continuano ad essere portatori non solo coloro che tuttora si dichiarano comunisti, ma anche il gruppo democratico della sinistra che dal partito comunista è derivato.

Ciò detto come premessa generale, gli articoli 7 ed 8 così improvvidamente inseriti in questo disegno di legge ci sembrano, da una parte, inutili e, dall'altra, anticostituzionali e velleitari. Maggiormente inutile ci sembra l'articolo 7 che, per alcuni aspetti, è addirittura dannoso, in particolare, quando afferma che nessun onere aggiuntivo deve essere messo a carico del bilancio dello Stato dalla norma delegata; è dannoso anche per alcune eccessive accentuazioni riguardanti l'una o l'altra delle linee secondo le quali dovrà svilupparsi l'agricoltura, fino a porre quasi al bando un'agricoltura che, come attività economica, intenda produrre qualità ed offrire, nel contempo, ai consumatori prodotti a costi bassi. È inutile perché, a parte tali accentuazioni, l'articolo 7 non fa altro che dare una valenza per così dire giuridica a linee di sviluppo e di evoluzione del settore — quali la produzione per il mercato, la valorizzazione della qualità, lo sviluppo tecnologico, la tutela dell'ambiente, la pluriattività, la maggiore capacità contrattuale, eccetera — alla cui elaborazione tutti hanno via via contribuito: dalla Commissione europea per la ricerca scientifica,

economica e sociale, al Parlamento, alla stampa, alle organizzazioni professionali e, oso aggiungere, agli agricoltori, i quali talvolta le hanno quasi anticipate. Sono linee, cioè, ormai entrate nella coscienza comune e che si attuano progressivamente nella realtà, pur nei limiti consentiti dai tempi, dalla normativa in vigore e dai finanziamenti disponibili.

Sarebbe stato opportuno che il Governo, nel corso di questa legislatura, invece di limitarsi a varare norme aventi carattere essenzialmente congiunturale, avesse predisposto le disposizioni che oggi ritiene improvvisamente necessarie ed idonee a realizzare un quadro normativo volto a facilitare la dinamica dell'agricoltura nei sensi che si delineano con il provvedimento in esame. Il Governo, invece, ha fatto ciò solo per l'imprenditoria giovanile, ma sappiamo che tale legge è stata addirittura impostata secondo un testo precedentemente elaborato dal Governo Dini. Non è un caso, del resto, che il sottoscritto ed altri deputati di Alleanza nazionale abbiano recentemente predisposto un testo diretto a disciplinare e ad incentivare l'attività svolta dagli agricoltori in favore della salvaguardia ambientale, esigenza che si è particolarmente evidenziata in occasione dei recenti eventi alluvionali.

Se pertanto, per i motivi che ho ricordato, l'articolo 7 ci sembra inutile, l'articolo 8 ci sembra addirittura anticostituzionale e velleitario; esso ci appare anticostituzionale quantomeno eticamente e politicamente, non fosse altro perché — lo ricordo — l'articolo 76 della nostra Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo non solo se la norma delegante stabilisce i principi ed i criteri direttivi nel cui rispetto devono muoversi le norme delegate, ma soprattutto se gli oggetti sono definiti. Ciò significa che possiamo discutere, forse, quale possa essere l'arco di interesse coperto dalla definizione « oggetto definito », ma a nostro avviso tale arco non può riguardare l'intero sistema agricolo, bensì soltanto singoli aspetti, anche se importanti per lo sviluppo del settore,

come ad esempio la ricerca, il campo fitopatologico, la politica fondiaria o comunque molti altri problemi nei quali l'aspetto delle essenziali scelte politiche, definito a monte attraverso la precisa indicazione dei criteri e dei principi fondamentali da rispettare, si intreccia con aspetti aventi caratteristiche di dettaglio, riguardanti soprattutto le tecniche organizzative, sociali, giuridiche ed amministrative.

In sostanza, ognuno dei punti che l'articolo 8 contiene come principio e criterio generale si configura, invece, come « oggetto definito » e, quindi, come oggetto di delega della quale siamo noi, il Parlamento, a dover stabilire, o quantomeno a discutere ed approvare, i criteri ed i principi generali da rispettare nella norma delegata. Leggendo le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *h)* e così via, ci rendiamo ampiamente e perfettamente conto di ciò, a meno che, come ormai è diventata abitudine della maggioranza, non vogliamo ancora una volta ricorrere al sistema monocratico, prevedendo a cascata, dopo il provvedimento delegato, l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al di fuori, per tali materie, di ogni criterio non solo di partecipazione e discussione, ma addirittura di informazione del Parlamento.

Sempre restando nel campo dell'agricoltura, del quale sto parlando, ritengo che pochi colleghi sappiano, ad esempio, che il provvedimento legislativo in materia forestale tuttora fondamentale, ossia il regio decreto-legge n. 3267 del 1923, si compone di ben 186 articoli e che il relativo regolamento ne conta 184. Non solo, ma la legge « fitopatologica » era composta di 36 articoli e il relativo regolamento presentava 105 articoli! Ricordo poi che la legge sulla bonifica, la cosiddetta legge Serpieri, era composta di 121 articoli! Forse erano i tempi dell'« Italicetta », si dirà; forse le esigenze, i tempi ed i modi della discussione parlamentare oggi sono ormai diversi: possiamo comprendere una tendenza alla delegificazione, ma non possiamo consentire il diretto scavalco delle competenze

delle Camere che sta improntando l'attività di questo Parlamento nella legislatura in corso!

E poi veniamo al velleitarismo di questo disegno di legge, che sembra quasi suggerito da una sensazione di onnipotenza che esiste in esso; una sensazione che, se era già presente nel testo presentato dal Governo, la ritroviamo certamente accentuata nella grande massa di emendamenti approvati nel testo oggi al nostro esame, i quali — bisogna dirlo — risultano essere frequentemente ripetitivi e, in quanto tali, portatori di ulteriore ed enorme confusione.

A tale proposito ritengo di dover fare un'osservazione specifica che non vuole offendere, ma semmai valorizzare il significato e la portata sociale ed economica di un particolare settore, quello della pesca. Possiamo comprendere come in questa normativa, destinata all'agricoltura, possano essere inseriti anche gli aspetti propri dell'acquacoltura. Un dubbio però ci sembra che possa essere sollevato dall'opportunità di inserire in questo testo anche la pesca. Quest'ultimo, a nostro avviso, è un settore troppo importante e, proprio per questo, è un settore a sé stante con caratteristiche tutte sue particolari, che è oggetto e che richiede degli approcci particolari e per il quale, quindi, sarebbe stato opportuno, volendo, giungere ad un testo compiuto ed articolato riguardante la pesca, ma probabilmente diverso da quello che oggi stiamo esaminando e sul quale stiamo discutendo. Del resto, le stesse leggi che prima ho citato danno l'idea di quale sforzo e di quanto tempo possano essere richiesti ad un'Assemblea legislativa per la formazione di una disciplina ben compiuta, in grado di conservare attualità e applicabilità per molti anni a venire. Nel caso di specie, invece, si ritiene di dover risolvere tutto in 120 giorni: salvo complicazioni, oserei dire!

Certo, sappiamo che vi sono le regioni e che soprattutto ad esse toccherà poi dare attuazione a queste norme e, prima ancora, legiferare secondo queste norme. Tuttavia, rileviamo come, proprio tra queste norme, vi siano tra l'altro taluni

aspetti che toccano direttamente il diritto soggettivo privato, sui quali sarebbe necessario che si pronunciasse chiaramente il Parlamento nazionale, onde evitare differenze eccessive di diritti e di doveri e quindi di comportamenti. Basti pensare alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 8, finalizzati a definire la funzione dell'agricoltore e la definizione dell'attività agricola. Basti pensare alle implicazioni di diritto privato connesse ad operazioni di ristrutturazione fondiaria miranti al riaccorpamento per consentire le necessarie economie di scala.

Dovrei a questo punto soffermarmi lettera per lettera a considerare i singoli obiettivi stabiliti dall'articolo 7 e le singole voci dei principi e dei criteri contenuti nell'articolo 8, per dimostrare quanto vaste ed insieme vaghe siano le indicazioni; quanto siano presenti le ripetizioni e, in definitiva, quanto sia confusa tutta questa normativa delegata destinata all'agricoltura; ma a questo punto, il discorso diverrebbe eccessivamente lungo. Esso dovrà essere ripreso, invece, nel corso dell'esame di ogni singola voce, quando l'Assemblea dovrà procedere all'esame di questi due articoli, che pure noi riteniamo viziati di palese incostituzionalità.

Rimane comunque un fatto: che quelli che vengono indicati come obiettivi con una loro veste normativa potevano essere, a nostro avviso, più facilmente e congruamente oggetto di un documento programmatico e che, in ogni caso, un documento di tal genere è destinato a rimanere inattuato se non accompagnato o, meglio, seguito da specifiche e chiare normative di carattere finanziario. Ad esempio, naturalmente senza voler fare l'apologia della politica agricola della prima Repubblica (perché me ne guardo bene), il primo e il secondo piano verde, la cosiddetta legge quadrifoglio e tante altre leggi hanno dato delle indicazioni ben precise sulle linee di sviluppo dell'agricoltura ed hanno ottenuto per una certa misura i risultati che si prefiggevano, in quanto accompagnati da disponibilità finanziarie ben indicate e dalle indicazioni sui relativi obiettivi di spesa. Tutto ciò manca in questa legge, in

maniera lampante. A nostro avviso, questa legge è largamente inutile e sintomaticamente espressiva della *vis* autoritaria che anima la politica e la produzione legislativa di questo Governo e di questa maggioranza governativa anche, se non soprattutto, nel settore agricolo (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scarpa Bonazza Buora, che ha trenta minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA. Signor Presidente, lei è troppo generoso. Penso che, pur non essendo ligure, anch'io mi atterro alla consegna ...

PRESIDENTE. Anche i veneti non scherzano! È una bella lotta.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA. Sì, anche i veneti se la cavano. Vi è un punto di vicinanza con il sottosegretario di Stato che oggi rappresenta il Governo e che saluto.

Si è parlato un po' di tutto e, del resto, questo provvedimento parla un po' di tutto. È un provvedimento elettoralistico che soprattutto configura aspetti programmatici, il che francamente sorprende un po' e può perfino lasciare di stucco, considerato ormai che questo Governo si appresta a lasciare il campo ad un altro Governo che sarà successivo alla celebrazione delle elezioni. Francamente, dover affrontare aspetti programmatici, documenti programmatici, in presenza di una campagna elettorale ormai aperta è perfino ridicolo. Se non fosse drammaticamente vero, potrebbe essere una questione francamente risibile e quindi non meritevole di particolare attenzione. Invece siamo qui, abbiamo dedicato un pomeriggio all'esame di questo provvedimento e quindi, anche se brevemente, dirò qualcosa, specie in considerazione del fatto che, come ricordava l'amico e collega Losurdo poc'anzi, si parla anche di agricoltura. Uno « strapuntino » per l'agricol-